



# *Comunità Alta Valsugana e Bersntol*

*Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol*

(Provincia di Trento)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 172**

**OGGETTO:** individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del perimetro di consolidamento.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, il Presidente sig. Fontanari Andrea

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

OGGETTO: individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del perimetro di consolidamento.

## IL PRESIDENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 77 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.*

Premesso che con Decreto Legislativo 118/2011 sono state stabilite le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Preso atto che, in particolare, l’art. 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011 prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, nel rispetto delle modalità e criteri individuati nel principio applicato di cui all’allegato 4/4 del decreto sopra citato.

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 37 dd. 29 dicembre 2015 con la quale è stata rinviata all’esercizio 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, nonché al 2018 l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12 e 11 bis comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Appurato che il **Principio Contabile Applicato (PCA) 2 Il gruppo “amministrazione pubblica”** dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 recita quanto segue:

*“Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:*

1. *gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
- 2.1 *gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
  - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;*
  - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;*
  - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;*
  - d) *ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
  - e) *esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio*

*l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo della fruibilità del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3 le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata» (parametri ente).

Considerato che, ai sensi del **Principio Contabile Applicato (PCA) 3 “Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo”** dell'Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti devono definire il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.”
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ricordato, che, nel rispetto di quanto stabilito nel **Principio Contabile Applicato (PCA) 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato”**, spetta alla Giunta l'approvazione dei due elenchi e i successivi relativi aggiornamenti.

Ricordato che, ai sensi dello stesso Principio, gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” possono non essere inseriti nel Gruppo Bilancio consolidato nei seguenti casi:

- a) irrelevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici.
- In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale delle società partecipate.
- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Preso atto quindi che interessano il Gruppo Amministrazione Pubblica le società partecipate per le quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea e che la società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali, rientra nell'obbligo di consolidamento se la partecipazione da parte dell'ente locale supera l'1% mentre la società affidataria di servizi, non interamente a partecipazione pubblica (partecipazione mista), rientra nell'obbligo di consolidamento solo nel caso la quota di partecipazione sia uguale o superiore al 10% per le società quotate, ovvero del 20% se non quotate.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 dd. 11 dicembre 2023 inerente l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

Richiamato il decreto del Presidente n. 190 dd. 29 novembre 2023 avente ad oggetto “Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P. della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e del perimetro di consolidamento”, a cui espressamente si rinvia.

Preso atto che con il decreto n. 190/2023 sopra citato:

- venivano individuati quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol i seguenti organismi partecipati (Principio Contabile Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2):

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica) |
| 2 | Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                          |
| 3 | Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                       |

- veniva approvato l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023:

| Elenco enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento | Data di costituzione | Capitale sociale |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa         | 09 luglio 1996       | € 9.553,00       |
| 2. Trentino Digitale S.p.A.                                  | 07 febbraio 1983     | € 6.433.680,00   |
| 3. Trentino Riscossioni S.p.A.                               | 01 dicembre 2006     | € 1.000.000,00   |

- veniva deciso di informare gli enti e le società di cui al punto 2 del contenuto del presente provvedimento;
- veniva deciso di procedere con la predisposizione del bilancio consolidato, con le modalità e i criteri di cui in premessa;
- si prendeva atto che gli elenchi di cui al punto 1 e al punto 2 del presente provvedimento sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dei dati al fine di individuare il GAP e verificare l'eventuale sussistenza dell'obbligo di approvare il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 dd. 29 aprile 2024, avente ad oggetto “Approvazione rendiconto finanziario ed economico – patrimoniale dell’esercizio 2023”, a cui espressamente si rinvia.

Rilevato che sulla base della rilevazione operata nel rispetto dei criteri esposti nel Principio Contabile Applicato Allegato 4/4 del Decreto Legislativo 118/2011 gli organismi/enti/società riconducibili alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol sono i seguenti:

**Consorzi:**

- 1) Consorzio dei Comuni Trentini

Codice fiscale: 01533550222

Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico

Quota di partecipazione: 0,54%

| Bilancio | Valore della produzione | Utile o perdita d’esercizio |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 2013     | € 4.782.061             | € 21.184                    |
| 2014     | € 3.484.994             | € 20.842                    |
| 2015     | € 3.389.051             | € 178.915                   |
| 2016     | € 3.935.093             | € 380.756                   |
| 2017     | € 3.760.623             | € 339.479                   |
| 2018     | € 3.906.831             | € 383.476                   |
| 2019     | € 4.240.546             | € 436.279                   |
| 2020     | € 3.885.376             | € 522.342                   |
| 2021     | € 4.397.980             | € 601.289                   |
| 2022     | € 4.527.917             | € 643.870                   |
| 2023     | € 6.333.145             | € 943.728                   |

**Società per Azioni:**

- 1) Trentino Digitale S.p.A.

Codice fiscale: 00990320228

Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET)

Quota di partecipazione: 0,2139%

| Bilancio | Valore della produzione | Utile o perdita d’esercizio |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 2013     | € 55.057.009            | € 705.703                   |
| 2014     | € 47.788.236            | € 1.156.857                 |
| 2015     | € 43.214.909            | € 122.860                   |
| 2016     | € 41.220.316            | € 216.007                   |
| 2017     | € 40.241.109            | € 892.950                   |
| 2018     | € 59.650.400            | € 1.595.918                 |
| 2019     | € 56.372.696            | € 1.191.222                 |
| 2020     | € 58.767.111            | € 988.853                   |
| 2021     | € 61.183.173            | € 1.085.552                 |
| 2022     | € 60.701.895            | € 587.235                   |
| 2023     | € 58.845.473            | € 956.484                   |

- 2) Trentino Riscossioni S.p.A.

Codice fiscale: 02002380224

Attività prevalente: riscossione

Quota di partecipazione: 0,4821%

| Bilancio | Valore della produzione | Utile o perdita d’esercizio |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 2013     | € 3.426.355             | € 213.930                   |
| 2014     | € 3.776.182             | € 230.668                   |
| 2015     | € 4.115.919             | € 275.094                   |
| 2016     | € 4.389.948             | € 315.900                   |
| 2017     | € 4.854.877             | € 235.574                   |
| 2018     | € 5.727.647             | € 482.739                   |

|      |             |           |
|------|-------------|-----------|
| 2019 | € 6.661.412 | € 368.974 |
| 2020 | € 5.221.703 | € 405.244 |
| 2021 | € 5.519.879 | € 93.685  |
| 2022 | € 7.030.215 | € 267.962 |
| 2023 | € 7.811.386 | € 338.184 |

Rilevato che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato e del principio 4/4 del D.Lgs. 118/2011, risultano essere i seguenti:

|   | <b>Componenti Gruppo Amministrazione Pubblica Comunità Alta Valsugana e Bersntol</b> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa                                    |
| 2 | Trentino Digitale S.p.A.                                                             |
| 3 | Trentino Riscossioni S.p.A.                                                          |

Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di Consolidamento” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol la soglia di irrilevanza è determinabile prendendo come riferimento i dati del rendiconto di gestione dell’esercizio 2023, in quanto ultimo rendiconto disponibile, i cui valori sono riportati di seguito:

| <b>PARAMETRI DI RILEVANZA</b> | <b>VALORI RENDICONTO 2023</b> | <b>%</b> | <b>VALORE SOGLIA</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| TOTALE ATTIVO                 | 29.674.716,57                 | 10       | 2.967.471,66         |
| PATRIMONIO NETTO              | 12.825.261,75                 | 10       | 1.282.526,18         |
| RICAVI CARATTERISTICI         | 19.016.794,97                 | 10       | 1.901.679,50         |

Verificato inoltre che, rispetto all’inseribilità nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione (partecipazione inferiore all’1%), si rileva quanto segue:

|   |                                                                                    |        |                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica) | 0,54   | Irrilevante ex P.C.A. 4.3.1.a Partecipazione inferiore all’1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali |
| 2 | Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                          | 0,2139 | Irrilevante ex P.C.A. 4.3.1.a Partecipazione inferiore all’1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali |
| 3 | Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                       | 0,4821 | Irrilevante ex P.C.A. 4.3.1.a Partecipazione inferiore all’1%, in assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali |

Rilevato che nell’individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento fino all’esercizio 2020 era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07 dicembre 2021, ns. prot. di arrivo n. 24472 dd. 07 dicembre 2021, avente ad oggetto “orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all’articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011”, a cui espressamente si rinvia.

Richiamata la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEZAUT/2020/INPR riguardante l’approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio 2019, ed in particolare l’allegata nota metodologica nella quale ha chiarito che se l’organo di revisione ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo società in house è evidente che ai sensi del principio contabile l’ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento.

Appurato che anche la magistratura trentina ha aderito a tale tesi in sede di verifica del rendiconto 2019 di un Comune trentino.

Preso atto degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella circolare del Consorzio dei Comuni sopra citata, in base ai quali è precisato che l'eventuale esclusione delle società in house dall'area di consolidamento determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale e che se un ente locale detiene una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house, tali soggetti non solo confluiscono nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ma rientrano anche nel perimetro di consolidamento.

Ritenuto pertanto di attenersi indirizzi espressi dalla Corte dei Conti nel definire sia la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica che i componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che il paragrafo 4.4 del principio contabile 4/4 prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati.

Considerato inoltre che, a norma del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4 l'amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e che tali direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini enunciati nel principio stesso;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato secondo quanto dispone il principio stesso;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico – patrimoniale. In particolare, la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica;
- l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento in data 25 novembre 2024 ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss.mm., dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2024-2026 approvato dal Presidente con decreto n. 2 di data 15 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

### DECRETA

1. di individuare quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” della Comunità Alta Valsugana e Bersntol i seguenti organismi partecipati (Principio Contabile Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2):

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa (totale partecipazione pubblica) |
| 2 | Trentino Digitale S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                          |
| 3 | Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)                       |

2. di approvare l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024:

| Elenco enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento | Data di costituzione | Capitale sociale |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa         | 09 luglio 1996       | € 9.553,00       |
| 2. Trentino Digitale S.p.A.                                  | 07 febbraio 1983     | € 6.433.680,00   |
| 3. Trentino Riscossioni S.p.A.                               | 01 dicembre 2006     | € 1.000.000,00   |

3. di informare gli enti e le società di cui al punto 2 del contenuto del presente provvedimento;
4. di procedere con la predisposizione del bilancio consolidato, con le modalità e i criteri di cui in premessa;
5. di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1 e al punto 2 del presente provvedimento sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 gg, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per



effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*